

Convenzione
tra
il Comune di Verdellino
e
l'organizzazione di volontariato "IL SOLE" di Verdellino
per lo svolgimento del servizio di trasporto socio-sanitario
Triennio 2011 -2013

L'anno duemilaundici addì venticinque del mese di gennaio

tra

- il Comune di Verdellino – c.f. 00321950164 – rappresentato dalla Dr.ssa Angela Monica Carera – responsabile del settore Servizi Sociali, nata a Cremona il 05/05/1969 – di seguito identificato come “Comune”

e

- l'Associazione di volontariato “IL SOLE” – c.f. 93026560164 – rappresentata dal Presidente pro-tempore sig. Elio Cinquarla – nato a Verdellino il 25/12/1950 – di seguito identificata come “associazione”

VISTO

- la determinazione della Provincia di Bergamo n. 3954 del 25/11/2005 che decreta l'iscrizione dell'Associazione IL SOLE nella Sezione Provinciale del Registro Regionale del Volontariato al n° progressivo 120 – sezione A) SOCIALE – Area socio-assistenziale -;

PREMESSO

- che la Legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- che la Regione Lombardia, con legge n. 1 del 2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e mutuo soccorso” riconosce, all'art. 2 comma 1, il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale;
- che l'Art 7 della legge 11/08/1991, n. 266 prevede la possibilità, per gli enti locali, di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri regionali del volontariato;
- che in conformità alla L. n. 266/1991, l'art. 8 della legge regionale della Lombardia 24 luglio 1993, n. 22, prevede la possibilità, per le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi, di stipulare con la Regione e con gli altri enti pubblici, convenzioni per lo svolgimento di attività integrative o di supporto ai servizi pubblici;
- che il “Comune” per lo svolgimento delle attività elencate nella presente Convenzione, intende avvalersi dell'apporto dell'”Associazione” che risponde alle seguenti caratteristiche:

- svolge prevalentemente l'attività di trasporto di soggetti in disagio per la mobilità residenti nel territorio comunale; sviluppa programmi ed iniziative di carattere formativo, che vedano gli associati ad un tempo destinatari e protagonisti;
- nel perseguimento dello scopo sociale opera senza fini di lucro e con l'azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti;
- che le attività convenzionate non contrastano con gli obiettivi e le finalità tipiche dell'associazione;

si conviene quanto segue :

ART. 1

(Oggetto della convenzione)

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano fra il Comune di Verdellino e l'Associazione di Volontariato "IL SOLE" per la realizzazione DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIO-SANITARIO per IL TRIENNIO 2011-2013, così come disciplinato nel vigente regolamento comunale (vedi deliberazione della Giunta Comunale n° 16 in data 22/01/2003).

ART. 2

(Modalità di svolgimento del servizio)

Il servizio di cui all'art.1 della presente Convenzione, si svolgerà secondo le modalità indicate nel nell'ALLEGATO N° 1 alla presente convenzione, facente parte integrante della presente Convenzione. Il Comune e l'Associazione individueranno, ciascuno, un referente al fine di facilitare la gestione del servizio ed in attuazione della presente convenzione.

ART.3

(Scelta dei volontari)

Il servizio disciplinato della presente convenzione sarà condotto da volontari appartenenti all'Associazione. I volontari nell'adempimento dei loro compiti dovranno agire nel pieno rispetto dell'utente mantenendo la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite nei suoi confronti. L'Associazione è tenuta a garantire l'idoneità degli operatori prescelti e che la professionalità degli stessi sia adeguata alle funzioni da svolgere. A tal fine l'Amministrazione concorda con l'Associazione momenti di formazione specifica; qualora detta formazione avvenga in maniera congiunta, potranno essere rilasciati attestati sottoscritti congiuntamente.

ART. 4

(Tesserino di riconoscimento)

L'Associazione provvederà, per ogni operatore impiegato nel servizio, al rilascio di apposito tesserino personale di riconoscimento onde consentire, nell'esercizio delle sue funzioni, un'immediata identificazione.

ART. 5

(Concessione mezzi per l'attività dell'associazione)

L'Amministrazione concede l'utilizzo delle autovetture di proprietà comunale o di cui risulta comodataria, necessarie allo svolgimento delle attività di trasporto relative alla presente convenzione. La predetta concessione viene regolata secondo le modalità indicate nel successivo ALLEGATO N° 2. Le autovetture concesse vengono elencate nell'apposito modello - ALLEGATO n° 2/A - da compilarsi alla sottoscrizione della convenzione e da aggiornare ad ogni variazione.

ART. 6

(Concessione locali per sede dell'associazione)

A fronte dell'impegno assunto con il Comune, ed in ragione della pubblica utilità delle prestazioni rese dall'associazione, l'Amministrazione concede in uso gratuito i seguenti locali posti al piano terra del Condominio S. Ambrogio:

- Via Verdi 7: sala che verrà adibita a sede dell'associazione ed utilizzata dai volontari per la programmazione e la organizzazione dei servizi trasporto, evidenziata nella planimetria

(ALLEGATO N.3) con il colore giallo, in uso esclusivo; bagno con wc, da utilizzare insieme ai gruppi e associazioni che utilizzano le altre sale.

Restano a carico dell'Amministrazione comunale le spese di riscaldamento, di energia elettrica e le spese telefoniche relative agli impianti installati nei locali concessi.

L'Associazione assicura la pulizia dei locali utilizzati, compresa la fornitura del materiale e delle attrezzature necessarie;

- Via Verdi 9: ufficio con sala di attesa ove perverranno le richieste di trasporto da parte della cittadinanza ed evidenziate nella planimetria (ALLEGATO N.4) con il colore verde da utilizzare insieme ad altri gruppi e associazioni.

Restano a carico dell'Amministrazione comunale le spese di riscaldamento e di energia elettrica.

L'Associazione assicura, in collaborazione con le altre associazioni presenti, la pulizia dei locali utilizzati.

ART. 7

(Assicurazione e rimborso spese)

L'Associazione garantisce la copertura assicurativa per i volontari contro infortunio, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'Art. 4 della Legge 11 agosto 1991 n. 266..

La copertura assicurativa è elemento essenziale della Convenzione e gli oneri sono a carico dell'Amministrazione mediante un contributo all'Associazione pari agli oneri complessivi derivanti dalla stipula di apposita polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 7 – comma 3 – della legge 266/91.

Il Comune provvederà a rimborsare i premi all'Associazione tra gennaio e la fine del mese di febbraio e comunque entro 15 giorni dalla presentazione della nota di richiesta dell'Associazione stessa dotata di opportuna documentazione giustificativa.

ART. 8

(Spese Rimborsabili)

Per lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione l'Amministrazione Comunale provvede, ai sensi dell'art.5 della Legge 266/91, al rimborso delle spese sostenute dall'Associazione derivanti dall'espletamento dell'attività prevista dalla convenzione.

L'Amministrazione, per servizi trasporto di durata superiore alle quattro ore consecutive che occupano la fascia oraria compresa tra le ore 10,00 e le ore 14,00, assicurerà alla associazione il rimborso per la spesa del pasto all'autista ed eventuale accompagnatore nell'importo massimo di € 20,00 ciascuno.

Il Comune, ogni anno, fissa i **limiti delle spese da rimborsare** all'Associazione IL SOLE per lo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione che rientrano nella seguente elencazione:

- a) SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
- b) SPESE DI ASSICURAZIONE (vedi prec. art. 7)
- c) SPESE PER CORSI – FORMAZIONE , ecc...
- d) BENI DUREVOLI
- e) INIZIATIVE DI DIVULGAZIONE

Al fine di quantificare le spese da rimborsare, l'Associazione si impegna a presentare, ogni anno entro il mese di febbraio, il programma delle attività che intende svolgere nell'anno in corso corredato dal sommario preventivo di spese.

L'Amministrazione comunale entro il mese di aprile, con giusto provvedimento, sulla scorta del bilancio di previsione presentato dall'Associazione, provvederà a stabilire i limiti delle spese rimborsabili per l'anno in corso.

ART. 9

(Pagamenti)

Il Comune si impegna a rimborsare all'Associazione ogni spesa rientrante nell'elenco dell'articolo precedente, nei limiti stabiliti e su presentazione di apposita documentazione giustificativa.

Tale rimborso verrà considerato fuori campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 8, c. 2, della Legge 266/1991.

A tal fine l'Associazione, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, dovrà presentare una rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute, corredato da un bilancio economico a consuntivo e a preventivo, accompagnata da apposita documentazione giustificativa delle spese indicate e da una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nell'anno.

L'Associazione può presentare, nel mese di luglio, la documentazione giustificativa delle spese sostenute nel 1° semestre, al fine di ottenerne il rimborso. Trattandosi di acconto, il rimborso non potrà essere superiore al 50% del rimborso spese massimo stabilito per l'anno in corso ed al netto delle spese di assicurazione (come indicato al precedente Art. 7).

Il restante 50%, sempre al netto delle spese di assicurazione, sarà erogato a saldo all'atto della presentazione del rendiconto.

Il Comune provvederà a rimborsare le spese entro 30 giorni dalla presentazione delle relative note.

ART. 10

(Rapporti e comunicazioni tra associazione e Comune)

L'Associazione ed il Comune garantiscono il costante collegamento operativo reciproco.

L'Associazione s'impegna affinché le attività oggetto della presente convenzione siano rese con continuità per il periodo concordato e s'impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'Ufficio competente del Comune delle situazioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché le eventuali interruzioni del servizio.

L'Associazione s'impegna a garantire inoltre la tempestiva comunicazione all'Ente contraente di eventuali variazioni che dovessero verificarsi rispetto a quanto stabilito dalla presente convenzione.

Il Comune garantisce l'immediata comunicazione al referente nominato dall'Associazione di ogni evento che possa incidere sull'attuazione della convenzione e la tempestiva comunicazione all'Associazione di ogni evento che possa incidere sulla validità della convenzione stessa.

ART. 11

(Norme sulla Privacy)

L'Associazione si impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni relative ai beneficiari del servizio, da qualsiasi fonte provengano, ai sensi del D.Lgs. 196/03.

L'Associazione si obbliga, ad operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/03.

Si obbliga, inoltre, ad accettare la propria nomina da parte del Comune di Verdellino a responsabile del trattamento dei dati personali effettuato in esecuzione della presente convenzione.

ART. 12

(Attività di vigilanza)

La vigilanza sull'espletamento del servizio competerà agli uffici del Servizio Sociale comunale attraverso incontri semestrali con i responsabili dell'Associazione.

I responsabili della gestione dei programmi avranno cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette.

L'Associazione si impegna a presentare, ogni anno entro il mese di gennaio febbraio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

ART. 13

(Durata della convenzione)

La concessione ha durata di TRE anni, decorrenti dal 01/01/2011.

Essa potrà essere risolta in qualunque momento per mutuo consenso ovvero, per giusta causa, anche a richiesta di una sola delle parti, purchè quest'ultima dia preavviso di volontà di recesso almeno tre mesi prima.

Costituiscono cause di immediata risoluzione della presente convenzione:

- a) le irregolarità eventualmente commesse nella riscossione delle tariffe e nella documentazione della detta riscossione;
- b) l'attuazione di pratiche discriminatorie per l'accesso ai servizi da parte di cittadini-utenti;
- c) il mancato rispetto degli art. 8,9 e 10.

ART. 14

(Aspetti fiscali)

La presente convenzione redatta, in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge n. 266/1991.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il COMUNE DI VERDELLINO

Per l'Associazione IL SOLE

**MODALITA' AMMINISTRATIVE
DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE**

1. Il servizio verrà espletato, nei giorni feriali, nei limiti delle disponibilità sia di mezzi che di personale, nel rispetto delle esigenze organizzative dell'associazione recependo nei limiti del possibile, il bisogno dell'utente.
2. Al Comune di Verdellino compete:
 - a) La determinazione annuale delle tariffe a carico del soggetto fruitore.
 - b) Il supporto tecnico all'Associazione nel caso ce ne fosse la necessità.
 - c) La segnalazione di eventuali soggetti fruitori in particolari condizioni di bisogno.
3. All'Associazione, ai fini dell'organizzazione e della realizzazione del servizio compete:
 - a) La raccolta delle domande di trasporto e la programmazione dei servizi da svolgere, nel formulare la quale l'Associazione garantirà le richieste concordate prima con l'Assistente Sociale. Tutte le altre richieste che perverranno con adeguato preavviso (almeno 3 giorni) saranno accolte solo dopo verifica di disponibilità di autisti e mezzi.
 - b) La collaborazione con l'utente, o chi ne fa le veci, nella compilazione del modulo di richiesta di fruibilità del servizio la prima volta che ne faccia richiesta (vedi fac-simile allegato N° 1/A). L'associazione si impegna a mantenere segreti presso la sede i dati di cui entra in possesso, in conformità alle norme vigenti sul trattamento dei dati personali.
 - c) La comunicazione all'utente dell'accettazione o della non accettazione della domanda al momento della richiesta della stessa in conformità ai criteri stabiliti annualmente dalla Giunta comunale.
 - d) La comunicazione all'utente di eventuali variazioni nel programma dovute a fatti che possono realizzarsi successivamente all'accettazione della richiesta verrà comunicata appena possibile.
 - e) Il pagamento delle tariffe da parte del soggetto trasportato potrà essere effettuata al momento della comunicazione dell'accettazione del servizio al volontario incaricato presso la sede dell'Associazione o sul c/c intestato alla Associazione presso la Banca Popolare di Sondrio di Verdellino.
 - f) L'Associazione è tenuta a rilasciare una ricevuta, numerata, per ogni riscossione effettuata.
 - g) Le attestazioni di pagamento dovranno essere consegnate agli Uffici comunali per l'attività di riscontro, corredati dall'elenco dei soggetti che hanno usufruito del Servizio.
 - h) Le tariffe riscosse dovranno essere versate presso la Tesoreria comunale due volte all'anno, entro fine luglio e fine gennaio.
 - i) La consegna presso gli Uffici Comunali dei tagliandi emessi dal distributore di carburante convenzionato a fronte di ogni rifornimento mediante compilazione di apposita scheda.
4. Tutta la documentazione afferente ai servizi di trasporto deve essere depositata presso la sede dell'Associazione incaricata alla gestione degli stessi. L'Associazione ne risulta essere direttamente responsabile.

ALLEGATO N. 1/A

COMUNE DI VERDELLINO 	SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	ASSOCIAZIONE IL SOLE 
--	---	--

OGGETTO: Richiesta di fruibilità del servizio di trasporto sociale

Il/La sottoscritt... (nome) (cognome)

Nato/a a.....il.....

residente in via/piazza n°.....

telefono.....cellulare.....

Invalidità riconosciuta SI NO

Percentuale.....

C H I E D E

di poter usufruire, per l'anno....., del servizio di trasporto socio-sanitario svolto dal COMUNE DI VERDELLINO per mezzo dell'Associazione Volontari Trasporto Sociale "IL SOLE" con sede sociale in via G. Verdi 7, Verdellino.

Verdellino li,.....

firma.....

NOTA: Il servizio verrà svolto nei limiti delle disponibilità e idoneità sia di mezzi che organizzative dell'associazione, recependo il più possibile il bisogno dell'utente.

**Informazione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 20 giugno 2003 n. 196
in materia di "TUTELA DEI DATI PERSONALI"**

I dati che Le sono stati richiesti verranno utilizzati dal Comune e dalla Associazione Volontari Trasporto Sociale "IL SOLE", nel pieno rispetto di quanto previsto ***dal D. Lgs. n. 196/2003*** in materia di "tutela dei dati personali", per gli adempimenti connessi con l'attività della associazione (consultazione, utilizzo, elaborazione puntuale e statistiche) a mezzo database interno.

Verdellino,

Firma

ALLEGATO N. 2

NORME CHE REGOLANO LA CONCESSIONE DEGLI AUTOMEZZI

Utilizzo degli automezzi

L'Associazione, a cui vengono concessi in uso i mezzi descritti nell'ALLEGATO 2A, si obbliga ad utilizzarli per le finalità rientranti nel regolamento comunale per il servizio di trasporto socio-sanitario. Gli automezzi sono esclusivamente adibiti al trasporto di persone svantaggiate. Per persone svantaggiate si intendono gli anziani, i disabili e comunque coloro che risultano svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche o sociali.

Delimitazione dell'uso

E' fatto divieto all'Associazione di servirsi dei mezzi per finalità diverse da quella indicate nel predetto regolamento. E' inoltre fatto divieto all'Ente beneficiario di concedere i mezzi in noleggio, concessione o prestito a terzi, a meno che non venga rilasciata esplicita autorizzazione per iscritto dal Comune.

Diligenza dell'uso

L'Associazione si obbliga ad utilizzare il bene e conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia. Si impegna inoltre a mantenere in ordine i mezzi, rispettando le norme di manutenzione consigliate dal produttore.

Personale addetto

L'Associazione si obbliga, nell'utilizzo del bene mobile, ad impiegare esclusivamente personale che possieda la patente necessaria alla guida dei mezzi. Il conducente deve avere 21 anni compiuti ed almeno 1 anno di patente.

Spese relative alla circolazione

La tassa di possesso annuale, gli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione dello stesso, il premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge ed i premi relativi alle assicurazioni volontarie (polizza kasko), le spese relative ai tagliandi previsti dalla casa di produzione ed ai cambi di gomme sono di pertinenza del Comune.

Assicurazioni volontarie prescritte

E' a carico del Comune la stipulazione di eventuali polizze assicurative necessarie a sollevare l'Associazione da qualunque rischio connesso alla custodia del bene mobile.

Gestione ordinaria

Sono a carico del Comune i costi derivanti dall'utilizzo del bene, quali: i costi relativi al carburante e olio, alla ordinaria manutenzione delle parti meccaniche ed elettriche sia dell'elevatore che dell'automezzo, della pulizia dei mezzi e della sostituzione delle gomme da estive a invernali e viceversa.

Riparazione degli automezzi

La riparazione degli automezzi sono di pertinenza del Comune.

All'associazione compete l'onere di segnalare all'ufficio comunale competente gli interventi di manutenzione che si rendono necessari ai mezzi in dotazione; nel caso di interventi urgenti l'associazione, concorderà con l'ufficio stesso, le modalità da seguire al fine di assicurare l'effettuazione dell'intervento in tempi brevi.

Infrazioni al codice della strada

L'Associazione IL SOLE che utilizza l'automezzo concesso in uso, risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale dal conducente dell'automezzo, senza diritto di rivalsa alcuna nei confronti dell'ente comunale concedente. Tutti gli oneri

per le relative contravvenzioni, oltre alle spese, saranno a carico della dell'Associazione IL SOLE, che deciderà se rivalersi sul conducente stesso.

Qualora l'ente comunale concedente fosse chiamato in causa dal Prefetto o dal Giudice di Pace per il pagamento delle infrazioni al codice della strada, l'Associazione IL SOLE dovrà immediatamente rimborsare, a prima richiesta, l'importo di dette contravvenzioni oltre alle spese sostenute, anche per la presentazione di detti ricorsi.

Si precisa che per altre infrazioni come il bollo scaduto, ne risponderà l'Amministrazione comunale.

Restituzione degli automezzi

Gli automezzi verranno restituiti nello stato in cui vengono consegnati salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso.

ALLEGATO N. 2/A

ELENCO DEI MEZZI CONCESSI
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIO-SANITARIO

TARGA	MODELLO	ACCESSORI INSTALLATI FUNZIONALI AL SERVIZIO
	SCUDO 1	Con elevatore
	SCUDO 2	Con elevatore
	DOBLO'2	Con elevatore
	SCUDO IVAN	